

## **LPDPpol 1999 RL 1.6.1.2**

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali,  
del 13 dicembre 1999

### **1 Art. 17 cpv. 2 lett. b) LPDPpol; 13 Cost.**

#### ***Richiesta di cancellazione dei dati in caso di decreto di non luogo a procedere***

*Il termine di conservazione dei dati fissato dalla norma deve essere inteso quale termine massimo; il Comando di polizia è tenuto ad esaminare ogni richiesta di cancellazione anche prima della scadenza del termine e a valutare specificamente la necessità della controversa conservazione.*

*CPD 26.5.2009*

1. Il 26 febbraio 2007 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di A. e B., vista la chiara insufficienza di prove a sostegno della denuncia presentata contro di loro per titolo di complicità in violenza carnale e favoreggiamento (art. 190 cpv. 1 CP e art. 305 cpv. 1 CP).

2. Venuti a conoscenza del fatto che i relativi atti d'inchiesta sono tuttora conservati presso la polizia cantonale, il 13 febbraio 2009 A. e B. hanno domandato la cancellazione dei dati che li riguardano.

Con decisione del 3 marzo 2009 il Comando della Polizia cantonale ha respinto tale richiesta, richiamandosi all'art. 17 cpv. 2 LPDPpol.

3. Contro questa decisione il 10 marzo 2009 A. e B. hanno inoltrato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo di ordinare la cancellazione dei dati di polizia che li riguardano.

Invitato ad esprimersi, in particolare, sulla «necessità di tenere i dati personali per 5 anni, ritenuto che i denunciati sono stati oggetto di un decreto di non luogo a procedere per mancanza di prove», il Comando della Polizia cantonale, nelle osservazioni del 15 aprile 2009, dopo aver premesso che un decreto di non luogo a procedere per insufficienza di prove non è equiparabile a un'assoluzione, si è limitato a richiamare la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale un termine di conservazione dei dati per una durata di 5 anni è lecito.

Con il proprio memoriale di replica del 30 aprile 2009 i ricorrenti hanno riba-

dito le loro argomentazioni ricorsuali e la richiesta di accoglimento del proprio gravame.

4. Con riferimento alla giurisprudenza citata dalla Polizia cantonale nelle proprie osservazioni, è vero che in una sentenza del 15 giugno 1994 – pubblicata nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale quale DTF 120 la 147 e in JdT 1996 IV 61 – concernente un caso analogo verificatosi nel Cantone di Basilea-Città, la conservazione durante cinque anni dei dati personali di una persona oggetto di un decreto di non luogo a procedere è stata effettivamente ritenuta ragionevole e proporzionale (consid. 2f pag. 153). Altrettanto a ragione il comando di polizia sostiene che il riferimento, nell'art. 17 cpv. 2 LPDPPol, ai termini di prescrizione dell'azione penale permette di modulare la conservazione dei dati personali in funzione della gravità dei reati.

Questo non significa tuttavia, a mente della scrivente Commissione, che la sua decisione debba essere confermata ed il ricorso respinto. Al contrario.

5. Fino all'entrata in vigore della nuova Costituzione, avvenuta il 1° gennaio 2000, la protezione della sfera privata era considerata un aspetto della libertà personale. Con la nuova Costituzione è divenuta un diritto costituzionale/fondamentale a sé stante, sancito dall'art. 13, che al secondo capoverso garantisce esplicitamente il diritto di ognuno d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

La raccolta e la conservazioni di dati personali da parte della polizia, configura un'ingerenza nella sfera privata del cittadino (DTF 133 I 77 consid. 3.2 pag. 80). Pertanto, giusta l'art. 36 Cost., le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale (cpv. 1), devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2) e devono essere proporzionate allo scopo (cpv. 3).

6. 6.1. Per quanto riguarda dapprima il tema della base legale, il Cantone Ticino si è dotato, nel 1999, di una legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia (LPDPPol). La durata di conservazione dei dati è regolata dall'art. 17 che recita:

1. I dati personali possono essere conservati unicamente per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di polizia.
2. In particolare:
  - a) dati relativi a reati impuniti sono conservati non oltre un anno dall'intervenuta prescrizione assoluta della punibilità;
  - b) atti di polizia giudiziaria sono conservati per cinque anni dalla redazione, per dieci anni se si tratta di delitti e in ogni caso almeno fino a un anno oltre l'intervenuta prescrizione assoluta del reato;
  - c) rapporti informativi sono conservati per cinque anni dalla redazione.

3. Ai termini di cui al cpv. 2 può essere fatta eccezione per indagini in corso, persone ricercate o scomparse o altri motivi speciali, segnatamente di continuità. Il motivo deve risultare dagli atti conservati.

In definitiva, la conservazione dei dati dei ricorrenti poggia dunque su di una base legale sufficiente.

6.2. Anche il requisito dell'interesse pubblico è evidentemente ossequiato. Le informazioni conservate possono essere utili «alla prevenzione, alla ricerca e alla repressione dei reati e ai compiti di protezione e sicurezza in genere svolti dalla polizia» (cfr. art. 2 LPDPpol).

6.3. L'aspetto delicato e controverso è piuttosto quello della proporzionalità, anche perché una durata eccessiva può dar luogo (fra l'altro) ad una violazione della presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost.), siccome conservando i dati personali del cittadino si può far sorgere il dubbio che questi fosse colpevole, nonostante il non luogo a procedere decretato nei suoi confronti (cfr. DTF 124 I 80 consid. 2e pag. 84; 128 II 259 consid. 3.6 pag. 275 seg.). Alla luce di questa premessa occorre allora chiedersi quale durata di conservazione sia proporzionale all'interesse pubblico, rispettivamente a partire da quale momento la conservazione dei dati leda il diritto del cittadino d'essere protetto da un abuso.

Nelle sue osservazioni il Comando di polizia fonda la reiezione della domanda di cancellazione presentata dai ricorrenti sull'art. 17 cpv. 2 lett. b LPDPpol. Ma «dimentica» che il cpv. 1, come scrive ALBERTINI (in: Attività di polizia e durata di conservazione dei dati personali, pubblicato in RtiD II-2005 pag. 416), «sancisce il principio fondamentale e generale secondo cui i dati personali vanno conservati solo per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di polizia». Lo stesso principio si ritrova del resto nelle varie normative federali che disciplinano la raccolta di dati personali nelle diverse forme (fra cui vi è anche, ad esempio, la Legge sui profili del DNA con relativa ordinanza), da ultimo nella Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, entrata in vigore il 5 dicembre 2008 (RS 361), che all'art. 6 cpv. 1 recita: «I dati trattati nei sistemi d'informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo l'articolo 19 lettera d; in seguito sono cancellati».

Questi principi vigenti a livello federale possono essere applicati per analogia a livello cantonale e rappresentano un valido ausilio nell'interpretazione dell'art. 17 LPDPpol, nel senso che i termini generali di conservazione fissati nel cpv. 2, vanno intesi quali termini massimi (in questo senso anche ALBERTINI, op. cit., pag. 417-418 e ALBERTINI, Multe disciplinari in materia di circolazione stradale e conservazione di dati personali, in: RtiD II-2008 pag. 375 segg., in particolare pag. 376). Non si tratta quindi, come sembra invece ritenere il Comando di poli-

zia, di termini fissi. Piuttosto, questo significa che qualora nessuno ne chieda la cancellazione, i dati raccolti possono essere conservati al massimo sino alla scadenza indicata all'art. 17 cpv. 2 LPDPPol (ALBERTINI, op. cit., pag. 425, Conclusioni). Per contro, se un cittadino domanda la cancellazione prima della scadenza di questo termine, il Comando di polizia è tenuto ad esaminare la sua richiesta e, se decide di conservare i dati personali, a specificare quale sia l'utilità/necessità dell'ulteriore conservazione di questi dati. Solo in questo modo è possibile valutare se l'ulteriore conservazione rispetta il requisito della proporzionalità (in questo senso cfr. la sentenza del Tribunale federale del 30 settembre 2008 (1C\_51/2008), accessibile su internet, in particolare il consid. 4).

In concreto, il Comando di polizia è stato esplicitamente invitato dal Presidente della Commissione a pronunciarsi sulla necessità di tenere i dati personali per 5 anni, ritenuto che i denunciati sono stati oggetto di un decreto di non luogo a procedere per mancanza di prove. Esso non ha invece fornito alcuna spiegazione a questo riguardo (ad esempio, sul tema a sapere se i fratelli erano già stati segnalati in altre occasioni).

In queste circostanze, tenuto anche conto delle ragioni che hanno condotto il Procuratore pubblico a decretare il non luogo a procedere nei confronti dei fratelli A. e B., indicati nella motivazione 30 marzo 2007, il ricorso merita accoglimento.

7. Non si prelevano tasse e spese, mentre ai ricorrenti vanno riconosciuti fr. 500.– di ripetibili, a carico dello Stato del Cantone Ticino.